

AGEVOLAZIONI

Bonus mobili per l'anno 2019

di **Federica Furlani**

Ancora poco tempo a disposizione per coloro che intendono beneficiare del c.d. **bonus mobili per l'anno 2019**, ovvero la **detrazione Irpef del 50%**, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono **spese per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione** nonché di **grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni), per un importo complessivo di spesa non superiore ad **euro 10.000**.

La Legge di Bilancio 2019 ha come noto prorogato la detrazione di cui all'[articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013](#), alle **spese sostenute dall'1.1.2019 al 31.12.2019** (da indicare quindi nel modello Redditi 2020), con riferimento agli interventi di **recupero edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2018; ad oggi il ddl della Legge di Bilancio 2020 l'ha confermata anche per il 2020**.

Al fine di beneficiare della detrazione è necessario che vengano eseguiti **interventi**:

- di **manutenzione ordinaria**, di cui alla lettera [a\) dell'articolo 3 D.P.R. 380/2001](#), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di **manutenzione straordinaria**, di cui alla lettera [b\) dell'articolo 3 D.P.R. 380/2001](#), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di **restauro e di risanamento conservativo**, di cui alla lettera [c\) dell'articolo 3 D.P.R. 380/2001](#), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di **ristrutturazione edilizia**, di cui alla lettera [d\) dell'articolo 3 D.P.R. 380/2001](#), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- **necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi**, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo **stato di emergenza**;
- di **restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia**, di cui alle [lettere c\) e d\) dell'articolo 3 D.P.R. 380/2001](#), riguardanti interi fabbricati, eseguiti da **imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare** e da cooperative edilizie che provvedano, entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

La fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di **interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali**, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i **mobili**

acquistati siano finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all'arredo della propria unità immobiliare.

Per quanto riguarda i beni agevolabili, deve trattarsi di:

- **mobili nuovi**, quali letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione. È escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
- **grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+** (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l'acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica. Rientrano nella categoria di grandi elettrodomestici frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Non sono tali gli apparecchi televisivi e i computer.

Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle **di trasporto e di montaggio** dei beni acquistati, purché sostenute con le modalità di pagamento previste per gli investimenti.

Detti acquisti sono agevolabili anche se destinati ad arredo di un **locale diverso da quello oggetto di intervento edilizio**: ad esempio l'acquisto di un frigorifero dà diritto a detrazione se destinato all'unità immobiliare nella quale è stato ristrutturato il bagno.

La detrazione in esame, nella misura del **50%**, viene calcolata su un **ammontare di spesa complessivo non superiore ad euro 10.000** e va ripartita tra gli aventi diritto in **dieci quote annuali** di pari importo: l'importo massimo di rata annuale di detrazione è pertanto pari ad euro 500.

Il limite dei 10.000 euro riguarda **la singola unità immobiliare** comprensiva delle pertinenze o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione: il contribuente che esegue i lavori di ristrutturazione su **più unità immobiliari** ha diritto più volte al beneficio.

In merito alle modalità di pagamento, nella [circolare AdE 7/E/2018](#) è stato precisato che per fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante **bonifici bancari o postali**, effettuati dallo stesso soggetto che beneficia della detrazione, o mediante **carte di credito o carte di debito**; **non sono ammessi assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento**.

La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con un **finanziamento** a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il

corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia **copia** della **ricevuta del pagamento**. In tal caso l'anno di sostenimento della spesa è quello di **effettuazione del pagamento da parte della società finanziaria**.

